



ASL LECCE
SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

Requisiti degli ambienti destinati all'osservazione ed al commiato, e delle camere mortuarie.

Corso ECM: novembre 2017

1[^] parte

Aggiornamento in campo di Polizia Mortuaria

Dr. Mario Esposito

tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

A.S.L. LECCE – Servizio Igiene e Sanità Pubblica



Argomenti da trattare

- 1 Strutture per il Commiato
- 2 Normativa di riferimento
- 3 Requisiti strutturali
- 4 Requisiti impiantistici
- 5 Avvio dell'attività

Definizioni

Principi e norme

Requisiti Generali

Autorizzazioni

Accertamenti





REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 34

Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri.

Art. 17

(Strutture per il commiato)

REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015, n. 8

Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione.

Art. 15

Strutture per il commiato

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 34

Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri.

Art. 17 – Strutture per il Commiato

1. Il comune promuove la realizzazione ed il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi riti per il commiato.

(significato)

manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 34

Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri.

Art. 17 – Strutture per il Commiato

2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.

Definizioni:

salma: corpo umano privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte.

cadavere: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo l'accertamento di morte.

(l'accertamento di morte viene effettuata dal medico necroscopo non prima delle 15 ore dal decesso e non dopo le 30, salvo i casi previsti dagli art.li 8 – 9 e 10 del D.P.R. 285/90 , da non confondere con il Periodo di osservazione).

Vi è da segnalare che nel disegno di Legge n. 1611 presentato il 10.09.2014 al Senato della Repubblica, sulla «**Disciplina delle attività funerarie**», vengono distinti due differenti luoghi cerimoniali dove si possono svolgere le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti in ambiti civili e religiosi, e cioè:

1) la «**casa funeraria**»: struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate o dai cimiteri e **deputate alla custodia, anche a fine del compimento del periodo osservazione, ed alla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta**, per lo svolgimento delle cerimonie funebri;

2) la «**sala del commiato**»: struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, anche in cimitero o crematorio, **adibita all'esposizione** a fini cerimoniali del defunto posto **in feretro chiuso**;

La Legge Regionale della Puglia prevede che non vi sia differenza tra «**casa funeraria**» e «**sala del commiato**», ma vengono genericamente individuate le «**Strutture per il Commiato**», da utilizzare, per come indicato dal comma 2 dell'art. 17, «***anche per la custodia e l'esposizione delle salme***».

La differenza, come vedremo in seguito, è contemplata nel Regolamento Regionale n. 8/2015 che prevede, in quest'ultimo caso:

- disponibilità di spazi per la preparazione e sosta delle salme;
- apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita.



L'accertamento di morte viene effettuato dal **medico necroscopo** dell'A.S.L. territoriale,

(art. 4 D.P.R. 285/90)

che dovrà redigere il certificato necroscopico.

Certificato a. 2

Logo ASL
AZIENDA SANITARIA LOCALE


REGIONE PUGLIA

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
U. O. T. _____

Presidio Ospedaliero di _____

CERTIFICATO NECROSCOPICO
al sensi dell'art. 4 D.P.R. 285/1990

Il sottoscritto dr _____, in qualità di medico necroscopo della ASL _____, certifica di aver personalmente accertato la realtà della morte di _____, nato a _____ il _____, cittadinanza _____ residente in vita in _____ alla via _____ n. _____, identificato mediante _____.

L'accertamento della realtà della morte è stato effettuato in data _____ alle ore _____, presso _____, mediante:

- rilievo diretto fenomeni abiotici
- accertamento E.C.G. protratto per non meno di 20'
- accertamento morte cerebrale ex D.M. 11.4.2008
- evidenza di decapitazione o maciullamento

Il decesso, sulla scorta delle notizie assunte/desunte¹⁾ da _____, si è verificato in data _____ alle ore _____, presso _____.

- Non sussistono
- Sussistono le previsioni di cui all'art. 10 DPR 285/1990 (decesso per malattia infettiva-diffusiva / segni di iniziale putrefazione / altre ragioni di natura igienico-sanitaria¹⁾) e si dispongono le seguenti prescrizioni:

La chiusura in cassa potrà essere effettuata non prima di _____ ore dal decesso.

Il seppellimento avverrà previo rilascio dell'autorizzazione da parte:

- dell'Ufficiale di Stato Civile (art. 6 del DPR 285/1990)
- dell'Autorità Giudiziaria (art. 5 del DPR 285/1990)

Si segnalano i seguenti dati circa la somministrazione in vita di nuclidi radioattivi _____ e si prescrivono le seguenti disposizioni (art. 15 DPR 285/1990) _____

Rilasciato a _____ il _____ IL MEDICO NECROSCOPO ²⁾

Articolo 4

1. Le funzioni di **medico necroscopo** di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un **medico nominato dalla unità sanitaria locale** competente.

(il D.P.R. 396/2000 ha sostituito il R.D. 1238/1939 Ordinamento Stato Civile).

2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. [365](#) del codice penale.

4. Il medico necroscopo ha il **compito di accertare la morte**, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata **non prima di 15 ore dal decesso**, salvo i casi previsti dagli articoli **8, 9 e 10**, e comunque **non dopo le trenta ore**.

DECESSO



medico di base



direttore sanitario
medico necroscopo

medico necroscopo
A.S.L.

Articolo 8

1. Nessun **cadavere** può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, **prima che siano trascorse 24 ore** dal momento del decesso, **salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo** la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Articolo 9

1. Nei casi di **morte improvvisa** ed in quelli in cui si abbiano dubbi di **morte apparente**, **l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore**, salvo che il **medico necroscopo** non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.



Articolo 10

1. Nei casi in cui la **morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva** compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, **su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.**

Riepilogando, il **periodo di osservazione** ha la seguente durata:

nessuna durata

In caso di morte violenta (decapitazione, ecc.)

24 ore

In caso di morte naturale

48 ore

In caso di morte improvvisa o apparente

sotto le 24 ore

In caso di morte per malattia infettiva, ecc.

Art. 10 - Trasporto di salma.

1. Il trasporto della salma può avvenire, su richiesta di un familiare del defunto o di una persona convivente con il defunto o di un soggetto da loro delegato, dal luogo ove si trova la salma al momento del decesso presso l'abitazione, i luoghi di culto ritenuti idonei, l'obitorio o il servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate, previa disponibilità all'accoglimento della salma, o ad apposite strutture adibite per il commiato di cui all'articolo 17. In tali luoghi deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione ai sensi del D.P.R. 285/1990 e deve essere effettuato l'accertamento di morte da parte del locale medico necroscopo. **Il trasporto della salma non è, invece, possibile nei casi in cui vi siano impedimenti di carattere giudiziario o sussistano problemi per la salute o l'igiene pubblica.**

2. Per effettuare il trasporto della salma, che deve avvenire entro le ventiquattro ore dal decesso, non occorre alcuna autorizzazione da parte del comune, ma è sufficiente apposita certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il SSN, intervenuto in occasione del decesso, attestante che il trasporto non arreca pregiudizio per la salute pubblica ed è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. La certificazione medica di cui al precedente comma 2 è **titolo valido** per il **trasporto della salma**, purché lo stesso si svolga interamente **nell'ambito del territorio della Regione Puglia**. Lo stesso medico deve compilare la scheda di causa di morte ISTAT che accompagna la salma.

Art. 10 - Trasporto di salma.

4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

5. Il trasporto delle salme è a pagamento

6. L'addetto al trasporto deve consegnare copia della certificazione medica di cui al comma 2 al responsabile della struttura ricevente o suo delegato (congiunti, luogo di culto o obitorio o servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o apposite strutture adibite per il commiato) e deve dare comunicazione del trasporto al Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso, al Sindaco del comune ove è destinata la salma e alle ASL competenti per territorio.

7. Il responsabile, o suo delegato, della struttura di cui al comma 6, ad eccezione dell'abitazione privata, registra l'accettazione della salma indicando il luogo da cui proviene, l'orario di arrivo e le generalità dell'addetto al trasporto e ne dà comunicazione al comune ove è avvenuto il decesso, al comune ove è destinata la salma e alle ASL competenti per territorio.

8. Per il trasporto in abitazione privata, le comunicazioni di cui al comma 7 sono a cura dell'addetto al trasporto e controfirmate dai familiari o conviventi del defunto .

Art. 10-bis - Trasporto di cadavere.

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. L'autorizzazione al trasporto di cadavere deve essere rilasciata dal sindaco del comune del luogo ove è avvenuto il decesso. Tale autorizzazione è necessaria anche per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio.
2. Il trasporto del cadavere deve essere effettuato in forma che ne garantisca il decoro del servizio.
3. Il medico necroscopo della ASL competente per territorio, ai fini del trasporto del cadavere, provvede a constatare la realtà della morte secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/1990.
4. Nel caso di decesso verificatosi all'interno di una struttura ospedaliera, gli adempimenti e le funzioni di medicina necroscopica sono affidate alla direzione sanitaria, in conformità di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, secondo periodo.
5. Nel caso in cui la salma viene trasportata presso un comune diverso da quello del decesso è il medico necroscopo della ASL del comune di arrivo competente a redigere il certificato di accertamento della realtà della morte, dopo il prescritto periodo di osservazione ai sensi del D.P.R. 285/1990.

Art. 10-bis - Trasporto di cadavere.

6. Le modalità tecniche con cui deve avvenire il trasporto di cadavere, i mezzi idonei al tipo di trasferimento da adottare e al tipo di personale da impiegare sono disciplinati dagli articoli 20 e 21 del D.P.R. 285/1990, nonché dall'articolo 15 della presente legge.

7. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, deve compilare un documento, su apposito modulo, attestante che:

a) l'identità del defunto è stata accertata mediante documento di riconoscimento valido e corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni rilasciate;

b) il feretro è stato confezionato secondo le modalità previste dal D.P.R. 285/1990;

c) sono state adottate tutte le cautele igienico-sanitarie prescritte dalle norme in materia.

8. L'addetto al trasporto deve consegnare il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero o crematorio, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per consentire la registrazione del feretro stesso e per la verifica dell'integrità del sigillo.

9. Per il trasporto all'estero del cadavere tutte le verifiche prescritte nei precedenti commi devono essere effettuate dalla ASL del luogo in cui è stato effettuato l'accertamento della realtà della morte, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.P.R. 285/1990.

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 34

Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri.

Art. 17 – Strutture per il Commiato

3. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.

4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme comunitarie e nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

5. Le strutture per il commiato **non possono essere collocate** nell'ambito di **strutture sanitarie** pubbliche o private, né di strutture **socio-sanitarie** o di **vita collettiva**, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

L.R. (Puglia) n. 34/2008, art. 17, comma 5:

5. Le strutture per il commiato **non** possono essere collocate nell'ambito di **strutture sanitarie** pubbliche o private, né di **strutture socio-sanitarie** o di **vita collettiva**, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.



Possono invece essere collocate:

L.R. (Puglia) n. 34/2008, art. 4, comma 5:

5. Ogni comune deve allestire sul proprio territorio almeno una camera mortuaria con annessa struttura per il commiato, , collocata in uno dei cimiteri

Dove non possono essere ubicate le Strutture per il Commiato:

- **Strutture sanitarie**
(Ospedali, Case di Cura, ecc.)
- **Strutture socio-sanitarie**
(Case di riposo, Residenze Socio-Assistenziali, ecc.)
- **Vita Collettiva**
(Case famiglia, ecc.)

- Nella zona di rispetto cimiteriale;
- Nei cimiteri, annessa alla camera mortuaria.

Le norme regionali della Puglia, in merito alla possibile ubicazione delle strutture per il commiato, non individuano limitazioni circa le distanze da rispettare con le strutture socio-sanitarie, tantomeno regolamentano la possibile ubicazione in zone residenziali.

Di fatto rimandano genericamente al possesso del certificato di agibilità dell'immobile e dei requisiti igienico-sanitari per i servizi mortuari delle strutture pubbliche e private accreditate.

Il Regolamento Regionale n. 8/2015 all'art. 15, comma 2, infatti così recita:

2) Le strutture devono essere in possesso del certificato di agibilità e dei requisiti igienico - sanitari previsti dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

Vi è da dire che recenti sentenze definite dal TAR hanno impedito l'apertura di una Struttura per il Commiato in un locale commerciale nell'abitato del Comune di Maglie. Il Giudice ha deciso che l'attività funebre non può essere equiparata ad un esercizio commerciale.

Il TAR ha così creato un significativo precedente in merito alla nuova apertura di simili attività nei centri abitati.

E' indubbio che ricade in capo ai Comuni la definizione delle zone dove ubicare le attività produttive e quindi anche le strutture per il commiato.

La destinazione d'uso di una casa per il commiato comunque, non può essere equiparata ad un'attività commerciale, quindi il cambio di destinazione d'uso di un immobile o la costruzione ex-novo, dovrà essere compatibile con la destinazione urbanistica dell'area.

Regolamento Regionale della Puglia 11 marzo 2015, n. 8

Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri.

Art. 15 – Strutture per il Commiato

- 1) Chi intenda attivare una struttura per il commiato di cui all'art. 17 della L.R. 34/2008, deve possedere i requisiti previsti dall'art. 8 del presente regolamento per la conduzione dell'attività funebre.
- 2) Le strutture devono essere in possesso del **certificato di agibilità** e dei requisiti igienico - sanitari previsti dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.



Regolamento Regionale della Puglia 11 marzo 2015, n. 8

Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri.

Art. 15 – Strutture per il Commiato

3) Le strutture per il commiato devono possedere:

- a. **accessibilità** autonoma alla struttura, con possibilità di accesso dall'esterno per i visitatori;
- b. **camera ardente**;
- c. disponibilità di spazi per la **preparazione** e la **sosta delle salme**;
- d. locale **spogliatoio** per il personale;
- e. **deposito** per il materiale;
- f. **servizio igienico** per il personale;
- g. **servizi igienici** distinti per sesso per i visitatori, con fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili;
- h. eventuale locale per **ristoro**.

Regolamento Regionale della Puglia 11 marzo 2015, n. 8

Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri.

Art. 15 – Strutture per il Commiato

4) Le strutture devono essere dotate di condizionamento ambientale dell'aria che assicuri le seguenti caratteristiche microclimatiche:

a. temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 °C e numero minimo di ricambi d'aria per ogni ora: 15 v/h per i **locali** con presenza di **salme**;

b. umidità relativa 60 +/- 5



Regolamento Regionale della Puglia 11 marzo 2015, n. 8

Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri.

Art. 15 – Strutture per il Commiato

5) La dotazione minima impiantistica richiesta e la seguente:

a. impianto illuminazione di emergenza;

b. apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza, anche a distanza, durante il periodo di osservazione.

c. gruppo di continuità che garantisca il funzionamento dell'impianto di climatizzazione e illuminazione.

Regolamento Regionale della Puglia 11 marzo 2015, n. 8

Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri.

Art. 15 – Strutture per il Commiato

6) Nel caso la struttura per il commiato sia utilizzata per soggetto già riconosciuto **cadavere**, non **sono necessari** i requisiti di cui alla:

lett. c) del comma 3 ed alla

lett. b) del comma 5.

Comma 3, lett. c) :

disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme;

Comma 5, lett. b) :

apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza, anche a distanza, durante il periodo di osservazione.

Pertanto, considerando che il **2° comma dell'art. 17 della L.R. 34/2008**, recita:

2. Tali strutture possono essere utilizzate **anche** per la **custodia e l'esposizione delle salme**.

Si ritiene che possono essere realizzate **due** distinte **tipologie** di Strutture per il Commiato :

a) strutture che possono essere autorizzate sia per il commiato di salme che di cadaveri;

b) strutture che possono essere autorizzate solo per il commiato di cadaveri;

(quindi dopo l'accertamento di morte)

Nel caso di struttura autorizzata per il **solo commiato di cadaveri**, è possibile ridurre i seguenti requisiti:

(2° comma dell'art. 17 della L.R. 34/2008 «Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme»)

(6° comma dell'art. 15 del R.R. n. 8/2015, «Nel caso la struttura per il commiato sia utilizzata per soggetto già riconosciuto cadavere, non sono necessari i requisiti di cui alla lett. c) del comma 3 ed alla lett. b) del comma 5»)

comma 3, lett. c)

- disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme;
(quindi solo Camera Mortuaria)

comma 5, lett. b)

- apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza, anche a distanza, durante il **periodo di osservazione**.

Si rammenta che con l'**accertamento di morte** dallo *status* da **salma** si passa a quello di **cadavere**.


salma: corpo umano privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte.

cadavere: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo l'accertamento di morte.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata **non prima di 15 ore dal decesso**, salvo i casi previsti dagli articoli **8, 9 e 10**, e comunque **non dopo le trenta ore**.

(D.P.R. 285/90, art. 4, comma 5)

L'accertamento di morte può essere effettuato non prima delle **15** e non dopo le **30** ore dal decesso.



Da quanto detto appare opportuno rammentare che, nel caso in cui il **Medico Necroscopo** venga chiamato ad accertare la morte presso una **Struttura per il Commiato**, sarà utile verificare se la stessa è:


autorizzata per l'esercizio dell'attività,

ed anche se

per la custodia e l'esposizione delle salme.

Se la struttura è autorizzata per il solo **commiato di cadaveri**, non può essere adibita ad osservazione di salme.

Quindi il Medico Necroscopo dovrà comunicare tale mancanza all'Autorità Sanitaria, che emanerà i provvedimenti del caso.



Regolamento Regionale della Puglia 11 marzo 2015, n. 8

Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri.


Art. 15 – Strutture per il Commiato

7. Le strutture per il commiato possono essere gestite anche dai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre. La relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune.

8. Il personale delle strutture per il commiato, gestite da soggetti non esercenti l'attività funebre, deve avere preventivamente frequentato i percorsi formativi obbligatori prima di essere avviato all'attività.

(fine)


Progetto: Struttura per il Commiato



SCALA 1 : 100

Il tecnico


Lay-out: Struttura per il Commiato



SCALA 1 : 100

Il tecnico

Progetto: Struttura per il Commiato




IMPIANTO CONDIZIONAMENTO

1. Temperatura di 18 °C

2. Per locali con presenza di salme:
Ricambi d'aria Min. 15 V/h

3. Umidità relativa 60 +/- 5%



SCALA 1 : 100

Locali con sosta di salme

Il tecnico

RREACK



PAUSA

15 minuti



Mario Esposito

vi ringrazia



per l'attenzione

www.espositomario.altervista.org

ATTENZIONE

Le diapositive (slide)

possono essere scaricate dal sito

www.espositomario.altervista.org

Sezione

DISPENSE CORSI

[torna](#)

art. 365 Codice penale

Chiunque, avendo nell'**esercizio** di una **professione sanitaria** prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, **omette** o **ritarda** di **referirne** all'**Autorità** indicata nell'articolo **361**, è **punito** con la multa fino a cinquecentosedici euro.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

art. 361 Codice penale

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 330-332, 347].

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.